



## ACCORDO TRANSATTIVO

tra

**A.O.R.N. "SANTOBONO PAUSILIPON"**, P. Iva 06854100630, con sede legale in Via Teresa Ravaschieri n. 8 - Napoli, in persona del Direttore Generale, legale rappresentante p.t., dott. Rodolfo Conenna,

e

**BANCAFARMAFACTORING BANK SPA** (di seguito, anche "BFF"), P. Iva 07960110158, con sede in Milano, Via Domenichino, 5, in persona del Director Credit Management, dott. Andrea Benettin e del Responsabile dell'U.O. Top Debtors Management, Dott. Davide Luca Kukaz, di seguito, congiuntamente, le "Parti".

### PREMESSO CHE

a. BFF ha notificato all'A.O. Santobono Pausilipon n. 5 atti di citazione a comparire innanzi al Tribunale di Napoli (R.G. 11335/2020 – R.G. 12367/2020 – R.G. 23507/2020 - R.G. 16712/2021 – R.G. 9897/2022), con i quali ha richiesto il pagamento delle somme di seguito complessivamente specificate:

- **euro 73.767,16** per sorte capitale, per crediti derivanti da cessioni pro soluto, come da elenco analitico delle fatture di cui all'allegato (A);
- **euro 297.705,18** per interessi di mora di cui alle note debito già emesse come da elenco analitico allegato (allegato A2);
- **euro 92.329,67** per interessi di mora generati, alla data del 30.11.2022, dal mancato pagamento dei crediti di cui al punto a);
- **euro 86.815,83** per interessi anatocistici generati, alla data del 30.11.2022, dal mancato pagamento dei crediti di cui al punto b) e c);

- **euro 73.480,00** generati dal mancato pagamento dei crediti di cui al punto a) e dal tardivo pagamento dei crediti di cui alle note debito indicate nell'allegato A2 ,quantificati ai sensi del D.lgs. 2002/231, come modificato dal D.lgs. 192/2012, con il quale è stata recepita la Direttiva 2011/7/UE;

- **euro 15.000,00** a titolo di spese legali sostenute, pari ad ai sensi del DM 55/14, correlate agli atti di citazione di cui agli **RG 11335/2020 – RG 12367/2020 – RG 23507/2020 - RG 16712/2021 – RG 9897/2022** del Tribunale di Napoli.

- b. Nel corso del corrente anno si sono svolte complesse trattative tra le parti in causa allo scopo di procedere bonariamente alla definizione della complessiva posizione debitoria della A.O. Santobono Pausilipon, all'esito delle quali, con mail del 14.10.2022 del Direttore della UOC GEF, è stata avanzata dall'Ente una proposta transattiva..
- c. Con mail del 18.10.2022, Banca Farmafactoring ha manifestato la propria disponibilità ad addivenire ad una definizione di tutte le pendenze alle condizioni di seguito specificate.
- d. L'A.O. Santobono Pausilipon ha *medio tempore*, altresì, proceduto ad effettuare una analitica disamina delle fatture costituenti la sorta capitale provvedendo al pagamento di tutte quelle originanti crediti certi, liquidi ed esigibili.

\*\*\*\*\* \* \*\*\*\*\*

**Tutto ciò premesso, le Parti, come sopra rappresentate, convengono che:**

- 1) Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante del presente accordo.
- 2) L'A.O. Santobono Pausilipon, al solo fine di definire la sua esposizione debitoria, si impegna ad effettuare il pagamento, che si intende accettato da BFF, dei seguenti importi:

- **€ 255.000,00** complessivi a saldo e stralcio di tutti i crediti per residua sorta capitale ancora insoluta, per note debito interessi già emesse e per interessi maturati, da versare entro il termine essenziale del 31/12/2022;
  - **€ 15.000,00**, per spese legali, entro e non oltre il termine essenziale del 31/12/2022;
- 3) A fronte dei suddetti pagamenti, BFF acconsente, inoltre, a scontare del 100% l'importo complessivo di **euro 86.815,83** per interessi anatocistici e l'importo di **€ 73.480,00**, quantificato ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02, corrispondente all'importo di € 40, previsto dalla predetta disposizione, moltiplicato per il numero delle fatture insolte di cui all'allegato A e di quelle il cui ritardato pagamento ha originato i Crediti per NDI di cui all'allegato A2;
- 4) Il presente accordo non ha effetto novativo del rapporto debitorio in essere nei confronti di BFF.
- 5) In caso di mancato ovvero ritardato pagamento a Banca Farmafactoring – che, si ribadisce, si intenderà eseguito soltanto nel momento in cui sul conto corrente di BFF perverrà l'accredito delle somme dovute – di quanto indicato al precedente punto 2, BFF avrà il diritto di risolvere, con effetto immediato, il presente accordo ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 Cod. Civ., con la conseguenza che (i) l'A.O. Santobono Pausilipon sarà immediatamente decaduta dal beneficio del termine concesso con il presente accordo e (ii) BFF potrà proseguire le azioni legali in corso e/o intraprenderne di nuove per il soddisfacimento integrale delle proprie ragioni creditorie di cui alla premessa sub a).
- 6) Il pagamento delle somme di cui al precedente punto sub 2), previa effettuazione da parte dell'Ente delle verifiche previste dall'articolo 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come

attuato dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 18 gennaio 2008, n. 40 e da ultimo interpretato dalla Circolare MEF n. 29 dell'8 ottobre 2009, esclusivamente in capo a BFF e non anche nei confronti delle imprese dalle quali BFF ha acquistato i crediti oggetto del presente accordo, dovrà essere effettuato unicamente a BFF, con accredito sul c/c nr. BO0990034359 intestato alla Banca Farmafactoring S.p.A. IBAN: IT02V0500001601BO0990034359;

- 7) Solo a fronte dell'esatto ed integrale adempimento da parte dell'Ente di quanto indicato al precedente punto sub 2), BFF non avrà più nulla a pretendere nei confronti dell'Ente con riferimento agli importi di cui alle premesse sub a) e rinuncerà a qualsivoglia iniziativa giudiziale, intrapresa o da intraprendere, in relazione a tutti i crediti oggetto della presente transazione, nonché alle vertenze tuttora pendenti innanzi al Tribunale di Napoli (R.G. 11335/2020 – R.G. 12367/2020 – R.G. 23507/2020 - R.G. 16712/2021 – R.G. 9897/2022), con rinuncia, altresì, alla solidarietà professionale ex art. 13 comma 8 l.p. che le parti si impegnano a raccogliere da tutti i propri legali e a trasmettere entro 10 giorni dalla data di pagamento; resta inteso che, se dovesse occorrere durante la fase di esecuzione del presente accordo, le parti si impegnano a chiedere rinvii delle udienze, con facoltà di porre in essere esclusivamente attività finalizzate ad evitare prescrizioni e/o decadenze.

**Letto, confermato e sottoscritto 01/12/2022**

**Per A.O.R.N. "Santobono Pausilipon"**

**Dr. Rodolfo Conenna**

**Avv. Diego Parente**



**Per Banca Farmafactoring**

*Director Credit Management*  
**DR. ANDREA BENETTIN**

---

*Manager, Debtors Management*  
**Davide Luca Kukaz**

---

**Avv. Loredana Basile**

---

**Avv. Paolo Bonalume**

---

**Avv. Giovanni Gomez Paloma**

---

**Avv. Giuseppe Cardona**

---

*Si allegano:*

*allegato A elenco analitico dei crediti residui oggetto del presente accordo*

*allegato A2 elenco analitico dei crediti per NDI*